



**COMUNICATO UFFICIALE N. 340**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 389/A, 390/A, 391/A, 392/A e 393/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 389/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. MAURIZIO ZAMPETTI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 338/A del 7 aprile 2016;
- atteso che, ad oggi, il medesimo soggetto non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. MAURIZIO ZAMPETTI con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 338/A del 7 aprile 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 390/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 250 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. DAVID TOMEI, ALESSANDRO RINALDI, SOSSIO DEL PRETE, ALBERTO SPELDA, GENNARO DEL PRETE, ROBERTO SIMONETTA, MAURO GASPARI, PIETRO SELLAN, e delle società ASD POLISPORTIVA CARSO, ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA E US LATINA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVID TOMEI, all'epoca dei fatti non tesserato ma solo successivamente tesserato per la POLISPORTIVA SAN MICHELE, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6.;

ALESSANDRO RINALDI, all'epoca dei fatti Presidente della POLISPORTIVA SAN MICHELE, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6.;

SOSSIO DEL PRETE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver:

- consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo di calcio giovanile a carattere regionale e provinciale denominato "Festa dello Sportivo", nei giorni dall'11 maggio 2015 al 7 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società Organizzatrice – la G.S.D. Falasche - la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);
- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di "Provini" nel mese di luglio dell'anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6.;

- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

ALBERTO SPELDA, all'epoca dei fatti Consigliere per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver:

- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di "Provini" nel mese di luglio dell'anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;
- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

GENNARO DEL PRETE, all'epoca dei fatti Cassiere-Allenatore (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver:

- consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo di calcio giovanile a carattere regionale e provinciale denominato "Festa dello Sportivo", nei giorni dall'11 maggio 2015 al 7 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società Organizzatrice – la G.S.D. Falasche - la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);
- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di "Provini" nel mese di luglio dell'anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;
- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

ROBERTO SIMONETTA, all'epoca dei fatti Consigliere-Allenatore (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver:

- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di "Provini" nel mese di luglio dell'anno 2015, svolti presso la struttura sportiva della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, senza richiedere o

comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

- organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un "Raduno di selezione" nel mese di agosto dell'anno 2015, svolto presso la struttura sportiva della POLISPORTIVA SAN MICHELE, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

MAURO GASPARI, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione, nel mese di luglio dell'anno 2015, di "Provini" svolti presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

PIETRO SELLAN, all'epoca dei fatti Dirigente-delegato alla firma (per come emerso nel corso della sua audizione) per la A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere organizzato e/o consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione, nel mese di luglio dell'anno 2015, di "Provini" svolti presso la struttura sportiva della Società, senza richiedere o comunque accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, paragrafo 2.6;

ASD POLISPORTIVA CARSO, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti tesserati, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché all'altro soggetto tesserato, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

US LATINA CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili ai Sigg. Paola Cavicchi e Gianluca Grande rispettivamente, all'epoca dei fatti, Amministratore – Legale Rappresentante e Responsabile del Settore Giovanile per la società;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg. David TOMEI, Alessandro RINALDI, Sossio DEL PRETE, Alberto SPELDA, Gennaro DEL PRETE, Roberto SIMONETTA, Mauro GASPARI, Pietro SELLAN, e dalle società ASD POLISPORTIVA CARSO, ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA e US LATINA CALCIO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine agli accordi raggiunti dalle parti relativi all'applicazione delle sanzioni di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. DAVID

TOMEI, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alessandro RINALDI, mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Sossio DEL PRETE, mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Alberto SPELDA, mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Gennaro DEL PRETE, mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Roberto SIMONETTA, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Mauro GASPARI, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Pietro SELLAN e di Euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA CARSO, EURO 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA PARROCCHIALE BORGO GRAPPA ed Euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società US LATINA CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 391/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 142 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

il Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Milano, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. con riferimento all'art. 30 dello Statuto Federale, per avere sporto querela in data 23.04.2015 presso il Comando di Polizia Locale di Brugherio nei confronti di altro tesserato, il sig. Massimo Lopez, calciatore della società ASD Città di Cernusco, con riferimento a fatti di reato perseguibili a querela della persona offesa - consistenti in ingiurie e minacce recate dal calciatore all'indirizzo dell'Arbitro in occasione della gara del 19.04.2015 tra ASD Città di Cernusco e Goldfighters - senza aver richiesto né ottenuto dal Consiglio Federale la preventiva deroga al vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 6 (sei) settimane di sospensione per il Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 392/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. REAL VALDIVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. REAL VALDIVARA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 30 dello Statuto Federale e all'art. 15 del C.G.S. del Sig. *FRANCESCO TERRIBILE*, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. REAL VALDIVARA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PAOLO SCHIAFFINO, per conto della società A.S.D. REAL VALDIVARA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 700,00 (settecento) di ammenda per la società A.S.D. REAL VALDIVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 393/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 757 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Fabio DI SOLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio DI SOLE, allenatore professionista di seconda categoria, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2014, per avere il predetto, quale tecnico della società U.S.D. Noto -all'epoca dei fatti partecipante al Campionato Nazionale Serie D- pattuito, per la stagione sportiva 2014/2015, un premio di tesseramento di euro 12.600,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 10.000,00.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio DI SOLE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 mesi di squalifica per il Sig. Fabio DI SOLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio